

(N. 1751)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1951

Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto
del carbone durante il periodo bellico.

ONOREVOLI SENATORI. — In rapporto alla instaurata disciplina dei prezzi, si rese necessario, durante il periodo bellico, l'intervento dello Stato per integrare, con assegnazioni a carico del bilancio, i maggiori costi, rispetto ai prezzi bloccati di vendita, delle merci e delle derrate, di produzione nazionale o di importazione, destinate alle provviste belliche ed al normale consumo.

Gli interventi suddetti venivano di volta in volta stabiliti con appositi provvedimenti di

legge, ovvero autorizzati da siffatti provvedimenti soltanto in linea generale, salvo a disporre con determinazioni amministrative le singole concessioni e liquidazioni, in riguardo alle operazioni effettuate ed alle documentazioni prodotte dalle organizzazioni produttrici od importatrici.

Gli eventi dell'8 settembre 1943 ebbero a determinare un arresto nelle procedure relative e col successivo trasferimento al nord del sedicente governo repubblicano, essendo venuta

a cessare ogni attività degli uffici ministeriali in Roma, molte concessioni autorizzate e in parte perfezionate restarono in sospenso.

Invero a qualche regolazione ebbero a provvedere, in tutto od in parte, i Ministeri dell'Italia settentrionale, ma, continuando al nord la vecchia politica dei prezzi, si procedette anche a nuove concessioni, non tutte liquidate o comunque portate a termine.

È da rilevare che se qualcuna delle concessioni venne disposta in esecuzione di disposizioni legislative in vigore prima della costituzione del sedicente governo della repubblica sociale, numerose altre furono autorizzate con provvedimenti emanati dal Governo medesimo, provvedimenti che in base agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sarebbero privi di efficacia giuridica. Criteri e direttive di politica economica differenti sono stati inoltre dal Governo democratico seguiti in materia di prezzi e di distribuzione; onde si è ritenuto opportuno che l'Amministrazione venga per tutte indistintamente le liquidazioni del passato esplicitamente autorizzata, in linea generale, da apposito provvedimento di legge.

Un provvedimento in tal senso venne presentato dal Ministero del tesoro all'Assemblea Costituente, ma la competente Commissione ritenne opportuno che venissero predisposti distinti provvedimenti per ogni singolo settore di prodotti.

Nel settore dei carboni esteri destinati alla industria ed al riscaldamento, il cui approvvigionamento e distribuzione erano affidati al Monopolio Carboni istituito con regio decreto legge 28 luglio 1935, n. 1375, si determinarono maggiori costi per la necessità di effettuare il trasporto esclusivamente via terra, anziché via mare.

Detti maggiori costi venivano rimborsati, tramite i commercianti diretti assegnatari, ai singoli consumatori a seguito della documentazione presentata, mentre, per le industrie dirette assegnatarie, il carbone veniva addebitato ad ogni singolo stabilimento a prezzi già adeguati a quelli via mare.

Gli eventi bellici non permisero ai consumatori di fornire agli assegnatari i documenti relativi alla giustificazione delle richieste di rimborso dei differenti maggiori costi del car-

bone determinati, oltre che dal rifornimento via terra, dai diversi transiti, con la dovuta sollecitudine, creando così notevoli sperequazioni nelle corresponsioni dei rimborsi. Infatti, mentre per gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 ogni attività degli Uffici di Roma veniva a cessare, gli Uffici trasferiti al nord (e per il Monopolio Carboni a Verona) ripresero a liquidare i rimborsi a quelle Ditte che potevano presentare documenti probatori necessari.

Da questo stato di fatto è derivato che alcune Ditte, in località vicine all'Ufficio, hanno avuto liquidate tutte le loro richieste mentre altre lontane, che avevano presentato le loro richieste a Roma, o che non poterono presentare con sollecitudine le relative documentazioni, sono ancora in attesa di poter ottenere i rimborsi relativi a partite di carbone ricevute negli ultimi mesi del 1942.

Una nuova situazione venne a crearsi al nord nel campo delle reintegrazioni prezzi con il decreto n. 101 del 25 maggio 1944, del Commissario generale per i prezzi, entrato in vigore il giorno 29 dello stesso mese, decreto che aumentava di lire 95 a tonnellata il prezzo del carbone ed aboliva, in linea di massima, i rimborsi in base al blocco prezzi, mantenendoli solo per le officine gas, maggiorando però i prezzi di listino del carbone destinato alla produzione del gas di lire 15 a tonnellata.

Con detto decreto si stabiliva inoltre che i carboni destinati alle cokerie ed agli stabilimenti siderurgici dovessero essere forniti ad ogni singola officina allo stesso prezzo, tenuto conto delle sole variazioni per qualità, e che i prezzi dei carboni forniti dovessero essere quelli del listino generale ai transiti di confine maggiorati di lire 20 a tonnellata.

Con gli speciali sovrapprezzi di cui sopra, da applicarsi per le cessioni alle Officine Gas, alle industrie siderurgiche e alle cokerie, veniva a determinarsi un maggior introito che avrebbe dovuto servire poi a compensare i confermati rimborsi alle industrie stesse, per le differenti maggiori spese di trasporto sostenute in relazione alla distanza dal transito del luogo di destinazione.

Da quanto sopra emerge che i rimborsi in base al blocco prezzi devono essere mantenuti

anche per il periodo posteriore all'8 settembre 1943 fino al 28 maggio 1944 incluso ai consumatori in genere, e fino alla liberazione (24 aprile 1945 incluso) per le officine gas, cokerie ed industrie siderurgiche. Infatti, qualora non si volessero riconoscere gli oneri derivanti dal maggior costo del carbone si dovrebbe addiventire, in linea di equità, alla restituzione delle maggiorazioni apportate sui prezzi, come più sopra detto, aggiungendovi, in tal caso, alle sperequazioni già esistenti in dipendenza della possibilità o meno della presentazione delle varie documentazioni le altre sperequazioni conseguenti alle differenti spese di tra-

sporto sopportate dalle varie ditte in relazione alla dislocazione dei singoli stabilimenti.

L'entità dei rimborsi da effettuare in relazione a quanto sopra detto sarebbe di circa 170 milioni di cui lire 75.000.000 per il periodo fino all'8 settembre 1943, lire 50.000.000 dal 9 settembre 1943 al 28 maggio 1944 e lire 45 milioni dal 29 maggio 1944 al 24 aprile 1945 incluso, limitatamente, per questo ultimo periodo, per le officine gas, cokerie e industrie siderurgiche. In relazione peraltro agli accantonamenti ed alle maggiorazioni effettuate dal Monopolio Carboni per far fronte ai rimborsi stessi, la situazione si presenta come segue:

Somma massima dei rimborsi da eseguire	L. 170.000.000
Somma residua non erogata degli accantonamenti effettuati nei vari esercizi a partire dall'esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1943-44.	L. 108.413.180
Maggiorazioni effettuate e da effettuare in base al decreto 25 maggio 1944, n. 101, del Commissariato nazionale prezzi sulle quotazioni base del listino:	
per le officine gas.	L. 13.800.000
per le cokerie.	» 18.700.000
per le industrie siderurgiche	» 11.200.000
	L. 43.700.000
	L. 152.113.180
Ulteriore fabbisogno	L. 17.886.820

Tenendo conto di qualche partita che può subire variazioni in seguito ai controlli ancora da effettuare si ritiene che detto ulteriore fabbisogno possa opportunamente calcolarsi in una cifra massima di 20 milioni di lire.

A questo definitivo maggiore onere si farà fronte mediante corrispondente prelevamento dal fondo costituito presso la Tesoreria, col versamento fatto allo Stato da parte del Governo militare alleato dei fondi sequestrati ai Governi e alle forze armate nemiche.

Come risulta dal testo del disegno di legge non si intende riconoscere alcun nuovo diritto ai vari enti o aziende, ma si mira soltanto a costituire la base necessaria perchè l'Ammi-

nistrazione possa procedere alla liquidazione e relativi pagamenti.

A ciò tende particolarmente l'articolo 1 del disegno di legge nel quale il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per spese di trasporto è fatto in relazione ai due periodi anteriore e posteriore al 29 maggio 1944, data di entrata in vigore del decreto 101 del Commissariato Prezzi che venne a creare nel settore carboni, come più sopra detto, una nuova situazione.

È evidente che il rimborso è subordinato alla conferma della giustificazione dell'assegnazione del carbone, da risultare dalla documentazione da prodursi dagli interessati. Sotto

tale profilo importante è la limitazione posta all'articolo 2 per quanto concerne le forniture effettuate per le autorità tedesche o per il sedicente governo della repubblica sociale.

L'articolo 3 determina, in stretto riferimento alle norme limitative dell'articolo 2, un opportuno allacciamento e coordinamento con il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, relativo ai debiti scaduti.

L'articolo 4 prevede la possibilità di recuperi in sede di liquidazione reintegri, od anche indipendentemente da tale operazione, di somme indebitamente percepite da terzi.

L'articolo 5 che prevede, in relazione allo articolo 81 della Costituzione, i mezzi per far fronte agli oneri derivanti dalla legge, non ha bisogno, dopo quanto più sopra detto al riguardo, di ulteriore illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti, servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato, Ufficio Stralcio Monopolio Carboni, è autorizzato ad effettuare, in relazione al disposto dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59, direttamente o tramite i commercianti assegnatari, la liquidazione ed il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per il ricevimento dei carboni esteri via terra anzichè via mare, durante il periodo bellico, fino al 28 maggio 1944 incluso, a tutti i beneficianti di assegnazioni di carbone e cioè cokerie, officine, gas, industrie siderurgiche, commercianti in carbone da riscaldamento, artigiani, industrie e enti vari e ulteriormente, fino al 24 aprile 1945 incluso, soltanto alle officine gas, alle cokerie ed alle industrie siderurgiche.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per il periodo successivo al giorno in cui maturarono le condizioni delle singole concessioni.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai carboni che risultino venduti a prezzi superiori a quelli fissati di autorità ovvero destinati a scopi diversi da quelli stabiliti.

Le disposizioni stesse non si applicano altresì, alle forniture effettuate dopo l'8 settembre 1943 ad industriali ed enti vari controllati dalle autorità tedesche e per le esigenze di queste nonché alle provviste belliche fatte al sedicente governo della repubblica sociale italiana, tranne che le dette forniture e provviste siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle Autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Art. 3.

I documenti esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.

Alla stessa Commissione potranno altresì essere rimesse per il parere le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimento determinati dagli eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione tecnica prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Art. 4.

In sede di liquidazione delle integrazioni, oggetto della presente legge, il Ministero dei Trasporti può ripetere l'ammontare delle quote precedentemente corrisposte, risultanti non dovute, o comunque le maggiori somme eventualmente erogate a favore del richiedente.

Indipendentemente dal disposto del precedente comma nei casi in cui il Ministero dei Trasporti abbia concesso rimborsi e l'intervento finanziario non risulti in tutto o in parte giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto ai prezzi stabiliti in funzione del trasporto del carbone via mare, il beneficiario del rimborso è tenuto a restituire le somme ricevute oltre alla misura necessaria.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con la somma residua non erogata dagli accantonamenti effettuati nei vari esercizi a partire dall'esercizio 1940-41 e fino all'esercizio 1943-44, con le maggiorazioni effettuate e da effettuare in base al decreto 25 maggio 1944, n. 101, del cessato Commissariato nazionale prezzi sulle quotazioni base del listino per i prezzi dei carboni e per lire 20.000.000 mediante prelievo di una quota di uguale importo dal fondo accantonato presso la Tesoreria e costituito dai fondi versati allo Stato italiano dal Governo militare alleato e provenienti dal sequestro dei fondi dei Governi e delle forze armate nemiche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.